

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

Successivamente alla manovra fiscale condivisa al Tavolo tecnico con le OO. SS. e concretizzatasi con la l.r. 3 del 31.3.2025, Regione ha continuato le interlocuzioni relativamente alle azioni a sostegno dei redditi più bassi e delle famiglie.

Sono state, quindi, verificate le condizioni per confermare la misura della detrazione all'addizionale regionale anche per l'anno 2025 e condivisa con le OO. SS.

Pertanto, con questa norma si inserisce nell'ordinamento regionale, anche per l'anno 2025, lo strumento della detrazione all'addizionale regionale all'IRPEF, confermando, in particolare, sul territorio regionale le detrazioni in favore delle famiglie con almeno due figli o con figli portatori di handicap disposte già in precedenza ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del d.lgs. 68/2011.

Le nuove disposizioni regionali assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato.

Articolo 2

(Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

Con il presente articolo gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 delle risorse rinvenienti dal corrispondente accantonamento di ciascun esercizio derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025), vengono destinati alle finalità e gestiti con le modalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale) della legge regionale 9 agosto 2021, n.13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Articolo 3

(Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia (ARTE) Genova)

La modifica normativa è finalizzata ad autorizzare il rimborso rateizzato dell'anticipazione di euro 5.000.000,00 concessa all'ARTE di Genova, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 20, per fronteggiare l'emergenza - in termini di fabbisogno di cassa - correlata alla necessità di copertura degli oneri fiscali concernenti l'IVA relativa agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica eseguiti con il cosiddetto "superbonus 110%", che ha coinvolto 29 edifici di Edilizia Residenziale Pubblica per un totale di 1027 unità abitative ed un importo complessivo di oltre 60 milioni di euro di lavori, la cui conclusione – a legislazione vigente – doveva avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2023. Il rientro delle somme attivate sarebbe

dovuto intervenire entro il 31 dicembre 2024, ma l'Azienda non è stata in grado di restituire l'importo concesso a seguito della repentina chiusura delle procedure del "superbonus 110%".

Con la norma viene prevista la rateizzazione in dieci annualità di 500.000,00 ciascuna del rimborso dovuto dall'Azienda.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

Con il presente articolo si modifica la rubrica dell'articolo 27 con il riferimento al complesso degli investimenti per il trasporto pubblico regionale e locale: nel caso di investimenti finanziati con fondi statali, tali fondi possono essere resi disponibili al Soggetto Attuatore con tempistiche più in linea con l'effettuazione di lavori.

Gli interventi proposti sono finalizzati a consentire l'erogazione di acconti fino a un massimo del 100 per cento delle somme rendicontate alla Regione da parte delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale e delle aziende esercenti il trasporto ferroviario ex art. 8 del d.lgs. 422/97 nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi, e ad innalzare al 100 per cento la percentuale relativa all'erogazione di acconti per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale, in attesa che il Ministero provveda al versamento delle risorse.

Le proposte hanno l'obiettivo di garantire liquidità alle aziende per realizzare gli investimenti.

Al fine di portare a termine gli investimenti e garantire la continuità del servizio le aziende, ormai di prassi, si trovano a sostenere importanti anticipazioni di cassa, con ricorso al sistema creditizio e quindi ulteriori spese da affrontare.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale))

Il presente articolo si rende necessario al fine di adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute con il d.l. 27 dicembre 2024 n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), che ha modificato l'articolo 9 bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, prevedendo che fino al 31 agosto 2026 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del d.l. 109/2018 assuma ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi, tra l'altro, alla diga foranea di Genova.

E' stata prevista, inoltre, la possibilità che, su richiesta del Commissario straordinario, le risorse siano assegnate all'Autorità di Sistema del Mar Ligure occidentale.

Articolo 6

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

Al fine di assicurare la continuità di alcune attività funzionali a garantire una migliore fruibilità di opere strategiche di interesse pubblico a scala regionale o nazionale, la cui collocazione interferisca con la realizzazione dell'opera strategica e il cui spostamento in altra area pregiudichi la continuità del servizio alla viabilità, la presente disposizione consente di ricollocare gli impianti di distribuzione di carburanti, già insistenti in fasce di tutela dei corsi d'acqua, in un'area ricadente nelle medesime fasce di tutela.

Tale previsione risulta coerente con il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale i distributori di carburante sono equiparati alle opere di urbanizzazione secondaria, con conseguente tendenziale assimilazione ad infrastrutture di servizio urbanisticamente compatibili.

L'applicabilità della disposizione proposta è subordinata alla ricorrenza di alcune condizioni di ordine procedurale e sostanziale.

Viene previsto, innanzitutto, che il carattere strategico dell'opera alla quale inerisce l'impianto da ricollocare sia di volta in volta riconosciuta espressamente dalla Regione. Inoltre l'iniziativa di ricollocazione dell'impianto di distribuzione deve essere valutata dal Comune interessato (anche in qualità di soggetto cui compete richiedere il nulla osta idraulico nella fascia di tutela), il quale dovrà in particolare verificare la necessità di permanenza dell'impianto sulla medesima viabilità, sia pure con diversa collocazione, per garantire la continuità del servizio alla medesima viabilità (ad esempio per ragioni di traffico veicolare significativo, di razionale distribuzione della rete, di presenza di un distributore nella specifica direzione di traffico, etc.).

La disposizione richiede, inoltre, a fini di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, che la ricollocazione dell'impianto sia compatibile con le risultanze della pianificazione di bacino, che sia garantita la possibilità di adeguata manutenzione dell'alveo e delle strutture, e/o non renderla maggiormente onerosa, e che le opere non comportino danni o problematiche di stabilità alle strutture arginali o di difesa idraulica, condizioni da verificare in sede autorizzativa per l'ammissibilità dello specifico progetto di ricollocazione.

Trattandosi di interventi in aree limitrofe a corsi d'acqua viene infine chiarito che in caso di necessità di realizzazione di interventi di manutenzione o di sistemazione idraulica del corso d'acqua stesso da parte dei soggetti pubblici, al soggetto autorizzato non è riconosciuto alcun indennizzo, non dovendosi rendere maggiormente onerosi gli interventi pubblici di messa in sicurezza idraulica. Viene pertanto esclusa, in particolare, dalla norma la possibilità che al soggetto autorizzato alla ricollocazione venga riconosciuto un indennizzo o un risarcimento per eventuali limitazioni, in tutto o in parte, allo svolgimento dell'attività o altro pregiudizio nel caso di realizzazione di interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica.

Articolo 7

(Modifica della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

La norma realizza quanto richiesto dalla Riforma n. 5 della Missione 7 del PNRR, che richiede che le leggi regionali inseriscano previsioni volte a far sì che gli interventi di formazione professionale assistiti da finanziamento pubblico siano mirati al soddisfacimento dei fabbisogni delle imprese e del

mercato del lavoro in un'ottica di riduzione del *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro ed a garanzia della migliore occupabilità dei destinatari, nonché alla migliore valorizzazione e messa in trasparenza delle competenze trasferite.

Articolo 8

(Disposizione di invarianza finanziaria)

Il presente articolo reca la dichiarazione di invarianza finanziaria degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

Il presente articolo reca la dichiarazione d'urgenza della legge che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul BURL.

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)), è inserito il seguente:

“Articolo 2 ter

(Detrazioni all' addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno d'imposta 2025)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale e favorire la crescita economica a sostegno delle famiglie, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), per l'anno d'imposta 2025, nei confronti dei soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 28.000,00 e con almeno due figli fiscalmente a carico, è disposta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF pari ad euro 45,00 per ciascun figlio.
 2. Nel caso di figli fiscalmente a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la detrazione di cui al comma 1 è aumentata a euro 50,00 per ciascun figlio ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico.
 3. Nel caso in cui l'imposta dovuta risulti minore della detrazione di cui ai commi 1 e 2 non sorge credito d'imposta.
 4. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).”.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:
stato di previsione dell'entrata

- riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Articolo 2

(Destinazione delle risorse di cui all’articolo 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

1. Gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 delle risorse rinvenienti dal corrispondente accantonamento di ciascun esercizio derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 2 bis della l.r. 17/2024, sono destinati alle finalità e gestiti con le modalità previste dall’articolo 10, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Articolo 3

(Rimborso rateizzato dell’anticipazione di liquidità concessa all’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) Genova)

1. ARTE Genova è autorizzata a rimborsare alla Regione, senza oneri, l’anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026)) dell’importo di euro 5.000.000,00, in dieci rate annuali pari ad euro 500.000,00 ciascuna, a decorrere dall’anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell’entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine”;

stato di previsione della spesa

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 4.500.000,00 (quattro milioni cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) alla Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 1 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”;

Anno 2026

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2027

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 legge 5 maggio 2009, n. 42).

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

1. All'articolo 27 della legge regionale n. 31/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Erogazione fondi di investimento per il trasporto pubblico regionale e locale";
 - b) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

"1 ter 1. In considerazione del perdurare della situazione di sofferenza finanziaria del settore del trasporto pubblico regionale e locale, a causa dell'incremento dei costi delle fonti di alimentazione, per gli anni 2025 e 2026 la percentuale di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione."
 - c) al comma 1 quater dopo le parole "29 maggio 2020, n. 223" sono aggiunte le seguenti: "ed ai fondi destinati dallo Stato per investimenti sulle ferrovie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)" e le parole "fino a un massimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo del 100 per cento".

Articolo 5

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 8/2024 le parole "dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale aggiuntivo rispetto alle risorse autonome dell'Autorità o già assegnate alla stessa" sono sostituite dalle seguenti: "del Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 o, su richiesta del medesimo, dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure occidentale, aggiuntivo rispetto alle risorse già assegnate".

Articolo 6

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

1. All'articolo 32 della legge regionale n. 17/2023, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Interventi di ricollocazione di impianti di distribuzione di carburanti già insediati nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua in contesti di tessuto urbano consolidato e interferenti con la realizzazione di opere strategiche di interesse pubblico individuate dalla Regione possono

essere consentiti nelle medesime fasce qualora siano necessari a garantire la continuità del servizio alla viabilità, come verificato dal comune interessato. La realizzazione degli interventi di ricollocazione, ove compatibili con la pianificazione di bacino, può essere consentita a condizione che sia garantita la possibilità dello svolgimento delle attività di manutenzione dell'alveo e delle opere idrauliche e che gli interventi non comportino danni o problematiche di stabilità alle strutture arginali o di difesa idraulica. Nulla è dovuto ad alcun titolo né indennitario né risarcitorio a favore del soggetto autorizzato nel caso di realizzazione di interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica che interessino l'area oggetto della ricollocazione.”.

Articolo 7

(Modifica alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale n. 18/2009 è inserito il seguente:

“Articolo 15 bis

(Principi generali degli interventi formativi)

1. Le attività di formazione professionale assistite da finanziamento pubblico, in attuazione della riforma 5 nell'ambito della missione 7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel rispetto dei principi e delle indicazioni discendenti dalle programmazioni dei fondi strutturali, sono improntate ai seguenti principi:
 - a) adozione di meccanismi atti a garantire che le attività di formazione siano pianificate sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro, dando priorità ai casi di maggiore disallineamento tra competenze richieste e offerte e facilitando l'accesso dei soggetti più vulnerabili ed a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
 - b) adozione di meccanismi finalizzati all'individuazione dei risultati occupazionali degli interventi negli avvisi e negli annunci di formazione;
 - c) valorizzazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite, anche in percorsi formativi brevi;
 - d) valorizzazione della formazione in contesto lavorativo;
 - e) coinvolgimento e compartecipazione del settore privato.”.

Articolo 8

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.